



**Servizio Bilancio  
Servizio Studi**



**Documento n. 2 - 2022**

**Supplemento alla Nota di lettura al disegno di legge  
n. 1162**

Norme complementari alle misure finanziarie per il 2022

XVII Legislatura – 8 marzo 2022



Il Servizio Bilancio ed il Servizio Studi redigono note di lettura sui disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio ed alle Commissioni di merito nonchè sui documenti e sulle tematiche aventi rilievo finanziario o di merito trasmessi all'Assemblea, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi della stessa.

Servizio Bilancio  
Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria:

- del Servizio Bilancio, tel. 091 7054542 - mail [serviziobilancio@ars.sicilia.it](mailto:serviziobilancio@ars.sicilia.it);
- del Servizio Studi, tel. 091 7054752 - mail [serviziostudi@ars.sicilia.it](mailto:serviziostudi@ars.sicilia.it).

*I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.*

## ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	1162
Titolo	Norme complementari alle misure finanziarie per il 2022
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	Bilancio
Relazione tecnica	Sì

### PREMESSA

La recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 39/2022 del 22 febbraio 2022, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6, in materia di Albo del personale delle società partecipate in liquidazione, ha indotto gli Uffici dell'Assemblea a produrre l'odierno supplemento alla Nota di lettura al disegno di legge n. 1162 (Documento n. 1 - 2022 del 21 febbraio 2022), contenente ulteriori indicazioni sul disposto dell'articolo 2 del provvedimento.

### ANALISI DELL'ARTICOLATO

#### Articolo 2

Ferme restando le considerazioni già sviluppate nella precedente Nota di lettura, **si evidenzia che l'articolo in esame si espone ad ulteriori censure di costituzionalità alla luce della citata recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 39/2022 del 22 febbraio 2022**, con la quale, come detto in premessa, è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 3 della legge regionale n. 6/2021 nella parte in cui interviene sul cosiddetto Albo del personale delle società partecipate in liquidazione, prevedendo l'obbligo di utilizzo del medesimo per le future assunzioni da parte delle società partecipate dalla Regione.

Nello specifico, la disposizione in commento prevede che, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, le società partecipate dalla regione debbano rivolgersi ai soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, solo in mancanza di figure professionali idonee all'interno dell'Albo, possano rivolgersi

all'esterno mediante l'esperimento di procedure selettive. In tale elenco, secondo la legge del 2014, sono iscritti *“tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009”*.

L'articolo, inoltre, abroga il comma 3 dell'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014, che prevede l'esclusione dall'Albo dei soggetti assunti in violazione alle disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e di divieti di assunzione nonché i commi 4 e 5 del suddetto articolo 64, i quali individuano dei termini specifici per le assunzioni attraverso l'utilizzo del personale indicato nell'elenco, termini che sono ormai decorsi.

**L'effetto della modifica legislativa proposta, pertanto, sarebbe quello di prevedere un obbligo generalizzato di utilizzo del suddetto Albo per le nuove assunzioni delle società partecipate dalla Regione, ma tale obbligo appare in contrasto con le previsioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico delle società partecipate o TUSP) in materia di assunzioni nelle società pubbliche e, più in generale, con la competenza riservata al legislatore statale in materia di ordinamento civile.**

La recentissima sentenza della Corte costituzionale citata (n. 39/2022) ha dichiarato **incostituzionale l'articolo 3 della legge regionale n. 6/2021 proprio perché quest'ultimo articolo interveniva sul suddetto Albo del personale delle società partecipate in liquidazione, permettendone di fatto l'utilizzo ai fini delle nuove assunzioni**, nonostante il fatto che, alla luce della legislazione statale, tale procedura e l'operatività stessa dell'Albo dovessero considerarsi ormai esauriti.

Secondo la sentenza in commento, **le previsioni dell'articolo 64 in materia di assunzioni tramite l'Albo dovevano avere necessariamente natura transitoria, perché si ricollegavano a procedure previste in via transitoria dal legislatore statale. La materia delle disposizioni inerenti il personale delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali rientra, infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, nell'ambito della competenza esclusiva statale sull'ordinamento civile**, in quanto si tratta di definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato e di rapporti di lavoro di diritto privato, pur con caratteri di specialità.

Secondo i giudici costituzionali, la versione originale dell'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 si giustificava alla luce del fatto che l'obbligo di utilizzo dell'Albo realizzava una forma di mobilità orizzontale del personale delle società partecipate in liquidazione, in sintonia con la procedura di mobilità che era prevista, all'epoca, dalla normativa statale sulle società controllate (comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

**La successiva versione dell'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014, all'esito dell'intervento del legislatore regionale del 2018 (articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 16), a sua volta si ricollegava alla versione originale dell'articolo 25 del Testo unico delle società partecipate (d.lgs. n. 175/2016), il quale aveva previsto, in via transitoria, che le società a controllo pubblico non avrebbero potuto procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti dalle altre società pubbliche.**

In base alla sentenza, quindi, il legislatore regionale può prevedere norme in materia di mobilità orizzontale tra società partecipate solamente ponendosi sulla scia di quanto prevede la legislazione statale, dovendosi in mancanza applicare l'articolo 19 del TUSP, che prevede le procedure selettive "paraconcorsuali" per il reclutamento del personale delle società in mano pubblica, trattandosi di una materia dove il profilo dell'ordinamento civile prevale su quello dell'organizzazione amministrativa.

**Per quanto qui interessa, occorre pertanto avere come riferimento essenziale l'attuale versione dell'articolo 25 del Testo unico delle società partecipate, come introdotto dall'articolo 1, comma 10 novies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in quanto è questa la procedura vigente.**

*Secondo l'articolo 25 vigente, "entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131".*

*L'articolo prosegue prescrivendo che "le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate".*

Giova, infine, ricordare che **di recente la disciplina siciliana delle assunzioni delle società partecipate tramite Albo era stata oggetto di un'altra impugnativa**, con ricorso iscritto al n. 44 del 2018 e deciso con sentenza n. 25/2020 della Corte

costituzionale. **In quel caso era stato censurato l'articolo 4 della legge regionale n. 8/2018, il quale prevedeva che, nei rapporti di lavoro dei dipendenti delle società partecipate dalla Regione, disciplinate dall'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014, non avrebbero trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 175/2016** (che stabilisce, in generale, che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi). Nel caso della norma del 2018 è intervenuto il legislatore regionale stesso, rimuovendo la disposizione censurata con il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 16/2018, facendo così cessare la materia del contendere.